Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — Roma - Martedì, 1° aprile 1930 - Anno VIII — Numero 77

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30.
— Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita).
— Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, edi-
tore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.*—
Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli.— Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.*— Brindisi: *Carlucci Luigi.*
— Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr.*
Giannotta Nicolò, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Picci-*
rilli. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice*
Salomone Giuseppe, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*,
piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi*
prof. Giuseppe. — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Intern.*, via
Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno:
S. Belforte e C. — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara*
Vincenzo, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vit-
torio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Ca-
vallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via
Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26;
Ist. Geogr. De Agostini. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335.
— Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia:
Natale Simonelli. — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sot-*
toborgo. — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.*
— Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. To*[illegible] Roma: *Fratelli Treves del-*
l'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantega*[illegible] *degli Eredi Cremonesi*; via 4 No-
vembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geo-*
grafico de Agostini, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via
Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* —
Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Ca-
vallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova*
& C., piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3.
— Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.*
— Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di*
Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Um-*
berto Sormani, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*,
via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.
CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima*
Libreria Mele, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du
September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **513**.

LEGGE 20 marzo 1930, n. **213**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1016, che modifica il trattamento doganale dei grassi non nominati animali alimentari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1016, che modifica il trattamento doganale dei grassi non nominati animali alimentari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **514**.

LEGGE 20 marzo 1930, n. **218**.

Piano regolatore per l'allargamento della via Alessandro Manzoni in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvato il piano regolatore per l'allargamento della via Alessandro Manzoni, nell'abitato di Milano, nel tratto compreso tra via Bigli e via Monte Napoleone.

Tale piano è incluso, a tutti gli effetti, nel piano generale edilizio regolatore e di ampliamento, approvato con legge 12 luglio 1912, n. 866.

Un esemplare del piano e il relativo elenco degli stabili da espropriare, muniti del visto del Ministro per i lavori pubblici, saranno depositati all'Archivio di Stato.

Sono estese al piano, in quanto applicabili, tutte le disposizioni della legge 12 luglio 1912, n. 866, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 14 dicembre 1913, numero 1429, ed è assegnato per l'esecuzione il termine massimo fissato con detta legge 12 luglio 1912, n. 866, e cioè il 15 agosto 1942.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **515**.

LEGGE 17 marzo 1930, n. **216**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dall'aeroplano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dall'aeroplano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **516**.

LEGGE 17 marzo 1930, n. **217**.

Modifica all'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'armata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'armata è il seguente:

1 sottufficiale vice-capobanda;
9 sergenti maggiori o sergenti musicanti;
10 caporali maggiori o caporali musicanti;
20 allievi musicanti (volontari ordinari o di leva);
6 aspiranti allievi musicanti (volontari ordinari o di leva).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 517.

LEGGE 17 marzo 1930, n. 230.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare, emendare e completare le norme del presente decreto-legge, tenuto conto dei voti delle Commissioni parlamentari e delle discussioni seguite alla Camera ed al Senato, e udita una Commissione di cinque senatori e cinque deputati, da nominarsi dai presidenti delle rispettive assemblee.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — CIANO — ROCCO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 518.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 208.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella XI Fiera campionaria di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica, relativi ad oggetti che figureranno nella XI Fiera campionaria che si terrà a Milano dal 12 al 27 aprile 1930, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 187. — FERZI.

Numero di pubblicazione 519.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 211.

Assunzione di un segretario economo presso la Regia scuola normale superiore di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, convertito in legge con la legge 14 aprile 1927, n. 605;
Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Riconosciuta la necessità di coprire il posto di segretario economo della Regia scuola normale superiore di Pisa;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata l'assunzione di un segretario economo presso la Regia scuola normale superiore di Pisa.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 190. — FERZI.

Numero di pubblicazione **520.**

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. **209.**

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno alla Fiera dell'agricoltura e Fiera di cavalli di Verona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica, relativi ad oggetti che figureranno alla Fiera dell'agricoltura e Fiera cavalli che si terrà in Verona dal 9 al 23 marzo 1930, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 188. — FERZI.

Numero di pubblicazione **521.**

REGIO DECRETO 26 febbraio 1930, n. **210.**

Istituzione del casellario giudiziario in Eritrea e nella Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, relativa all'ordinamento della Colonia Eritrea;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, relativa all'ordinamento della Somalia Italiana;

Visto il R. decreto 8 giugno 1911, n. 937, che approva l'ordinamento giudiziario per la Somalia Italiana, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 342, che approva l'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito nell'Eritrea e nella Somalia Italiana, rispettivamente presso il Tribunale di Asmara e presso l'ufficio del giudice di Mogadiscio, il casellario giudiziale.

Nella Colonia Eritrea è soppresso il casellario sommario, istituito per i sudditi coloniali ed assimilati, presso il Governo della Colonia.

Art. 2.

Per il servizio del casellario giudiziale nelle due Colonie, saranno osservate le norme contenute nell'apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 3.

Il Ministro per le colonie è autorizzato a dare le disposizioni eventualmente occorrenti per l'applicazione del regolamento, e per l'unificazione del servizio del casellario nella Colonia Eritrea.

Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate sulla materia che forma oggetto del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 189. — FERZI.

Numero di pubblicazione **522.**

REGIO DECRETO 13 marzo 1930, n. **226.**

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio partenopeo, con sede in Napoli, e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto in data 13 maggio 1929, col quale l'Ente edilizio partenopeo, con sede in Napoli, è stato riconosciuto come corpo morale e ne è stato approvato lo statuto organico;

Viste le note in data 29 novembre 1929 e 4 dicembre scorso anno, con le quali S. E. l'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli riferisce in merito all'amministrazione dell'Ente predetto;

Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del ripetuto Ente e alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria di esso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente edilizio partenopeo, con sede in Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il prof. comm. Gaetano Scorza, ordinario della Regia università di Napoli, è nominato commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Ente predetto per la durata di mesi sei a decorrere dalla data del presente decreto, con l'incarico di procedere ad accertamenti nei riguardi dell'opera dei cessati amministratori e di provvedere al riordinamento dell'Ente stesso, ed alla ricostituzione dei suoi organi amministrativi.

Con successivo provvedimento ministeriale sarà stabilita la misura dell'indennità da corrispondere al suddetto commissario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 196. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 523.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 227.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1034;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono apportate le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Cap. n. 138 — Restituzioni e rimborsi (Tasse sugli affari)	L. 5.000.000
Cap. n. 151 — Restituzioni e rimborsi (Demanio pubblico)	» 100.000
Cap. n. 182 — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	» 55.000.000
Cap. n. 219 — Vincite al lotto	» 10.000.000
Totale degli aumenti	L. 70.100.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 200 — Restituzione di imposte di fabbricazione, ecc.	L. 1.200.000

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 199. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 524.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 228.

Approvazione della convenzione 6 febbraio 1930-VIII per l'armamento, il completamento e l'esercizio della ferrovia garganica (San Severo-Rodi-Peschici).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, n. 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742; e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509; 31 dicembre 1925, n. 2525; 16 agosto 1926, n. 1595, e 2 agosto 1929, n. 2150;
Visto il Nostro decreto 23 ottobre 1925, n. 1942, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 17 settembre 1925 per la concessione al Sindacato per le strade ferrate garganiche, per conto di una società da costituire, della costruzione e dell'esercizio della ferrovia San Severo-Rodi-Peschici;
Visto il Nostro decreto 9 maggio 1926, n. 940, mediante il quale la Società anonima ferrovie e tramvie del Mezzogiorno fu riconosciuta concessionaria della nominata ferrovia;
Visto il Nostro decreto 11 novembre 1927, n. 2394, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale 5 novembre 1927 per la parziale modifica dei patti di concessione della ferrovia predetta;
Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 6 febbraio 1930-VIII fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima delle ferrovie e tramvie del Mezzogiorno per l'armamento, completamento ed esercizio della ferrovia San Severo-Rodi-Peschici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 200. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 525.

REGIO DECRETO 6 marzo 1930, n. 229.

Estensione agli ufficiali della Regia aeronautica delle disposizioni del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1518, sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1518;
Vista la legge 23 giugno 1911, n. 617, sul matrimonio degli ufficiali e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 luglio 1911, n. 894;
Visto l'art. 29 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e l'art. 35 del regolamento alla legge stessa approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1957, che estende agli ufficiali della Regia aeronautica le norme sopra citate;
Vista la legge 17 maggio 1929, n. 847, che reca disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929, tra la Santa Sede e l'Italia;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' estesa agli ufficiali della Regia aeronautica la disposizione contenuta nel R. decreto 9 agosto 1929, n. 1518.

E' fatto quindi obbligo all'ufficiale di stato civile, innanzi al quale è celebrato il matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica, di trasmettere un estratto del relativo atto al Ministero dell'aeronautica.

Eguale obbligo è fatto all'ufficiale di stato civile che trascriva atti relativi a matrimoni di ufficiali della Regia aeronautica, celebrati da ministri di culto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 201. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 526.

REGIO DECRETO 10 marzo 1930, n. 192.

Emissione di francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato con R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Visti i Regi decreti 4 novembre 1926, n. 1928, e 14 giugno 1928, n. 1561, che stabiliscono le caratteristiche tecniche degli speciali francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, appartenenti, rispettivamente, alle emissioni del 1926 e del 1928;
Riconosciuto opportuno di emettere una nuova serie dei francobolli stessi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale da centesimi 30, 50, L. 1,25 e 5, gravati, rispettivamente, del soprapprezzo di centesimi 10 i primi due valori, di cent. 30 il terzo e di L. 1,50 il quarto, da valere per la francatura delle corrispondenze impostate nel Regno e dirette ovunque.

Art. 2.

I nuovi francobolli commemorativi della istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale saranno dello stesso tipo di quelli descritti coi Regi decreti 4 novembre 1926, n. 1928, e 14 giugno 1928, n. 1561, ma modificati nel colore, oltre che nel valore.

Art. 3.

Con successivo Nostro decreto saranno indicati i colori dei singoli valori.

Art. 4.

I francobolli commemorativi di cui all'art. 1 del presente Nostro decreto saranno validi fino a tutto il 31 dicembre 1931.

Essi non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 169. — FERZI.

Numero di pubblicazione 527.

REGIO DECRETO 10 marzo 1930, n. 194.

Caratteristiche tecniche dei nuovi francobolli per la posta aerea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 19 luglio 1929, n. 1474, che autorizza l'emissione di nuovi francobolli per la posta aerea;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I nuovi francobolli per la posta aerea sono stampati a sistema fotocalcografico, su carta filigranata con Corona Reale, ed hanno le dimensioni, nel disegno, di mm. 17 × 21 i primi quattro tagli da L. 0,50 - 0,80 - 1 e 5, e di mm. 21 × 37 il quinto ed ultimo da L. 2.

I valori da cent. 50 e da L. 5 rappresentano, nel disegno, un cavallo alato, in chiaro su fondo scuro. In basso, a sinistra di chi guarda, risulta il nome « Italia », sotto ad esso la leggenda « Posta Aerea » ed a destra l'indicazione del valore « cent. 50 » o « Lire 5 »; il tutto bianco su fondo scuro.

Il valore da cent. 80 riproduce, nel disegno, una serie di ali chiare su fondo scuro. In alto, a destra, sempre di chi guarda, figura il nome « Italia » e sotto ad esso la dicitura « Posta Aerea »; in basso, a sinistra, il numero « 80 » ed a destra la parola abbreviata « Cent. ». Tutte le leggende risultano bianche su fondo scuro.

Il valore da L. 1 presenta, nel disegno, la figura di una Vittoria alata, chiara su fondo scuro. Al centro risulta il nome « Italia » diviso in due parti da detta figura, in alto la leggenda « Posta Aerea », in basso, a sinistra, la parola « Lire », a destra il numero « 1 ».

Il valore da L. 2 riproduce un volo di frecce chiare, su fondo scuro, che corrono diagonalmente dall'angolo inferiore sinistro a quello superiore destro. In alto, a sinistra, figura, su due righe, la leggenda « Posta Aerea - Italia », in basso, a destra, un gruppo di nuvole chiare e sopra alle nuvole stesse, in bianco, l'indicazione del valore « Lire 2 ».

In tutti i valori una linea scura riquadra il disegno.

I colori usati nella stampa sono: il bruno pel valore da cent. 50, l'arancione per quello da cent. 80, il violetto per l'altro da L. 1, il bleu per quello da L. 2, ed il verde per il valore da L. 5.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 171. — FERZI.

Numero di pubblicazione 528.

REGIO DECRETO 10 marzo 1930, n. 193.

Caratteristiche tecniche delle nuove marche postali da centesimi 10 per il recapito autorizzato delle corrispondenze epistolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;

Visto il R. decreto 27 maggio 1929, n. 948, che autorizza la emissione di nuove marche pel recapito autorizzato di corrispondenze epistolari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La nuova marca speciale da cent. 10 pel recapito autorizzato delle corrispondenze epistolari ha le dimensioni, nel disegno, di mm. 17 × 21 ed è stampata, nel colore bruno, col sistema fotocalcografico e su carta filigranata con corona Reale.

Nel disegno campeggia il nuovo Stemma Italiano scuro su fondo chiaro, racchiuso in un ovale.

Intorno all'ovale gira una fascia con la leggenda « Poste Italiane » ed alla base di questa figurano due ottagoni regolari che racchiudono l'indicazione del valore col numero 10 ai lati e la parola « cent. » al centro. Sopra all'ovale risultano due spazi triangolari nei quali è riprodotto, simmetricamente, un fregio; sotto all'ovale stesso vi è una fascia rettangolare chiara recante, in colore scuro e su due righe, la leggenda « Recapito autorizzato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 170. — FERZI.

Numero di pubblicazione 529.

REGIO DECRETO 10 marzo 1930, n. 195.

Emissione di nuovi segnatasse ordinari per le corrispondenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuto opportuno di emettere nuovi segnatasse ordinari per le corrispondenze;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di nuovi segnatasse ordinari per corrispondenze, da centesimi 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e da L. 1, 2, 5, 10 e 20.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche dei nuovi segnatasse di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 172. — FERZI.

Numero di pubblicazione 530.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1930, n. 198.

Autorizzazione alla Regia università di Pisa ad accettare un'offerta per l'istituzione di un premio annuo intitolato al nome di « Ferdinando Gherardi ».

N. 198. R. decreto 28 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pisa viene autorizzata ad accettare l'offerta di L. 15.000 nominali, fatta in suo favore dal Comitato per le onoranze alla memoria del comm. dott. Ferdinando Gherardi, per l'istituzione di un premio annuo, intitolato al nome di « Ferdinando Gherardi », a favore di uno studente di quella Facoltà di medicina e chirurgia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 531.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 190.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Atrani.

N. 190. R. decreto 18 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Atrani viene trasformato a favore della Congregazione di carità di Amalfi, con l'obbligo di erogare le rendite derivanti da detto patrimonio per scopi elemosinieri a vantaggio esclusivo dei poveri del soppresso comune di Atrani.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 532.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 188.

Riconoscimento giuridico del Consorzio fra cooperative esercenti l'industria del legname, edilizia e ferroviaria (C.I.L.E.F.), con sede in Perugia.

N. 188. R. decreto 22 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene riconosciuto come corpo morale il Consorzio fra cooperative esercenti l'industria del legname, edilizia e ferroviaria (C.I.L.E.F.), con sede in Perugia, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 533.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 187.

Riconoscimento giuridico del Consorzio provinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Argenta.

N. 187. R. decreto 22 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene riconosciuto come corpo morale il Consorzio provinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Argenta, e n'è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 534.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 201.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa di riposo Fanny Roncati Carli » con sede in Imperia - Oneglia.

N. 201. R. decreto 18 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa di riposo Fanny Roncati Carli », con sede in Imperia-Oneglia, viene eretta in ente morale sotto una propria amministrazione, e ne è approvato, con alcune modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 535.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 202.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ritiro Germini » con sede in Bologna.

N. 202. R. decreto 18 febbraio 1930, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ritiro Germini », con sede in Bologna, viene eretta in ente morale sotto una propria amministrazione e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 536.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 203.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Asilo Leopoldo Vanni » con sede in Impruneta.

N. 203. R. decreto 18 febbraio 1930, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'in-

terno, viene approvato, con una modificazione, lo statuto organico dell'Opera pia « Asilo Leopoldo Vanni » con sede nel comune di Impruneta (provincia di Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1930.
Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione del « Pio Istituto di Santa Corona » in Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1929, con il quale la gestione straordinaria del « Pio Istituto di Santa Corona », di Milano, veniva affidato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al gr. uff. dott. Augusto Marri, prefetto a riposo, con l'incarico di proporre, entro il 31 marzo 1930, le opportune riforme nell'ordinamento del Pio Istituto medesimo, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza locale;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario anzidetto una congrua proroga del termine assegnatogli per l'espletamento dell'incarico;
Veduta la proposta del prefetto di Milano;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al commissario anzidetto, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 30 giugno 1930.

Il prefetto di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Arpinati.

(1930)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1930.
Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della temporanea gestione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Santa Margherita Ligure.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che col 1° corrente sono scaduti i termini assegnati con decreto Ministeriale 30 ottobre 1929, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Santa Margherita Ligure;
Vista la proposta del prefetto di Genova;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato al 1° luglio 1930.

Il prefetto di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 marzo 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: Arpinati.

(1929)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1930.
Aggiunta dell'aeroporto e dell'idroscalo di Bengasi all'elenco degli aeroporti doganali del Regno.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 15 della Convenzione internazionale del 13 ottobre 1919 per il regolamento della navigazione aerea, approvata e resa esecutiva col R. decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1878, convertito nella legge 31 gennaio 1926, numero 753;
Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;
Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1928, che determina l'elenco degli aeroporti doganali del Regno;
Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1929, che determina la cancellazione degli aeroporti di Zaule e di Birikao dall'elenco degli aeroporti doganali del Regno;
Di concerto con i Ministri per le finanze e per le colonie;

Decreta:

Articolo unico.

All'elenco degli aeroporti doganali, stabilito con l'articolo 1 del decreto Ministeriale in data 20 giugno 1928 - Anno VI, sono aggiunti i seguenti aeroporti:

Aeroporti doganali per l'atterraggio degli aeroplani:
Bengasi (Cirenaica), ufficio doganale di Bengasi;

Aeroporti per l'ammaraggio degli idrovolanti (idroscali):
Bengasi (Cirenaica), ufficio doganale di Bengasi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per l'aeronautica:
Balbo.

Il Ministro per le finanze:
Mosconi.

Il Ministro per le colonie:
De Bono.

(1933)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1930.
Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Bonacina Eugenio fu Raffaele venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;
Considerato che il predetto Bonacina, per difficoltà incontrate durante la liquidazione di fine dicembre 1929, ha rassegnato, il 30 detto mese, le dimissioni dalla carica, allo scopo di ottenere la disponibilità della cauzione per poter far fronte ai propri impegni;

Decreta:

Con effetto dal 30 dicembre 1929-VIII sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Bonacina Eugenio dalla carica di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(1928)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1930.
Delimitazione della zona franca del Carnaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, che ha istituito la zona franca del Carnaro;
Di concerto col Ministro per la guerra;

Decreta:

Art. 1.

La zona franca del Carnaro è limitata:

a) dal confine con la Jugoslavia, a partire dal punto estremo del confine orientale del Regno fino al cippo 89 della serie 69 (varco di Smogori Trinaistici);

b) da una linea che partendo dal suindicato cippo di confine si svolge in direzione sud-ovest col seguente percorso:

Ciglio meridionale della carreggiabile che dal varco di Smogori Trinaistici conduce alla strada provinciale; ciglio meridionale della mulattiera che, proseguendo nella stessa direzione, dalla strada provinciale immette nella carreggiabile per Tertini, fino al bivio del Crocefisso; ciglio orientale della mulattiera che, dal bivio del Crocefisso, passando per case Ossoinachi (abitati inclusi nella zona), scende al cavalcavia della strada ferrata (quota 225); ciglio meridionale della strada ferrata fino al casello n. 33.

Dal casello n. 33 la linea, mantenendosi parallela alla strada proveniente da Ruccavazzo, scende sulla strada provinciale del Monte Maggiore e ne segue il ciglio occidentale per 250 metri, lasciando inclusi nella zona gli abitati della frazione Franci; attraversa quindi la rotabile e, discendendo per 150 metri a valle, prosegue parallelamente alla medesima fino al chilometro 39.

Da questo punto la linea volge a sud e passando per le quote 641 (Monte Petteniski); 521 (Monte Lauranino); 625 (Pizzo Laurento); 611 (Monte Laurento); 390 (Monte Croce); 77 (testata val Medea); 690 (Monte della Guardia); 469 (Monte Sumber) raggiunge il fondo valle Santa Marina in prossimità di quota 115. Segue, quindi, il detto fondo valle fino ad incontrare la rotabile litoranea e, infine, la rotabile stessa, mantenendosi a 50 metri a valle di essa fino al vallone di San Giovanni. Da qui la linea di impluvio segna il limite estremo della zona franca verso il mare.

Art. 2.

I varchi per i quali, a norma dell'art. 6 della legge costitutiva della zona franca, è consentito il passaggio delle merci e le vie per accedervi, sono i seguenti:

1° Varco di Smogori: la strada provinciale proveniente da Mattuglie che conduce a Giussici e Giordani;

2° Varco di Ruccavazzo: (sottopassaggio) la rotabile che, staccandosi dalla strada provinciale del Monte Maggiore alla frazione Franci, conduce a Ruccavazzo;

3° Varco di Franci: la strada provinciale che conduce da Mattuglie [illegible] Maggiore;

4° Varco [illegible] ci: la mulattiera proveniente da Abbazia (Slatin[illegible] tabile proveniente da Ica e Pogliane che si congiungono sotto il bivio di Tumpici; le mulattiere che provenienti da Ica e da Icici si raccordano alla suddetta rotabile di Pogliane;

5° Varco di Dosso di Laurana: la rotabile proveniente da Laurana e la mulattiera che a questa si raccorda in località Tulisevizza;

6° Varco di Draga S. Marina (Moschiena): la rotabile litoranea.

E' data facoltà al capo della circoscrizione doganale di Fiume, di concerto col competente Comando di circolo della Regia guardia di finanza, di consentire in casi particolari il trasporto delle merci anche per vie non indicate nel presente articolo, in quanto esse conducano ai suddetti varchi.

Art. 3.

Per la durata della zona franca, ai varchi di Smogori e di Franci sono istituite sezioni doganali alla dipendenza della dogana di Mattuglie, con la facoltà delle dogane di secondo ordine 1ª classe: per la stessa durata la Sezione doganale di Moschiena (Draga S. Marina) è convertita in dogana di secondo ordine 1ª classe.

Sono inoltre istituiti ai varchi di Ruccavazzo, Tumpici e Dosso di Laurana, posti fissi di vigilanza autorizzati a consentire il passaggio delle sole merci esenti da diritti di confine, o per le quali siano state compiute le operazioni doganali presso gli uffici competenti.

Art. 4.

Al traffico tra la zona franca ed il contiguo territorio doganale sono liberamente ammessi:

a) i prodotti naturali, compresi quelli del bestiame, delle possessioni incluse nella zona franca, nei limiti di contingenti da stabilirsi dal Ministero delle finanze tenuto conto delle esigenze locali, a condizione che ne sia legittimata la provenienza dalla autorità comunale del luogo di produzione. Tale formalità non è richiesta per i prodotti che sono esenti da diritti di confine;

b) i generi alimentari descritti nella tabella allegato *A* al presente decreto, destinati all'approvvigionamento delle frazioni di Comuni rimasti fuori della linea della zona franca. La esenzione è accordata nei limiti per ogni introduzione delle quantità indicate nella tabella stessa e verso presentazione di una speciale carta di legittimazione conforme al modello allegato *B* al presente decreto, rilasciata dalla competente autorità comunale, e comprovante lo stato di famiglia degli interessati;

c) medicinali in piccole dosi, acquistati nelle farmacie della zona franca;

d) il bestiame da lavoro e il bestiame condotto al pascolo, gli strumenti, gli utensili, le macchine agricole, i veicoli e quanto altro occorre alla coltivazione dei fondi, appartenenti a coloro che hanno l'abitazione o fattoria nella zona franca e terreni nel territorio doganale e viceversa.

Tale facilitazione è accordata in base a certificato dell'autorità comunale che attesti la esistenza delle condizioni prescritte e la specie e la quantità dei capi di bestiame, dei veicoli, delle macchine agrarie, ecc., possedute.

L'introduzione nel territorio doganale delle merci di cui ai precedenti commi *b*) e *c*) potrà effettuarsi anche per passaggi diversi da quelli indicati nell'art. 2 del presente decreto, ove sia stabilito un servizio permanente di vigilanza.

Del bestiame, utensili, macchine agrarie, veicoli, ecc., indicati nel comma *d*) la dogana potrà consentire il transito anche per vie non doganali e per passaggi non vigilati permanentemente.

Art. 5.

Tutte le concessioni di importazione e di esportazione temporanea previste dalle disposizioni in vigore come speciali agevolezze pel traffico internazionale sono applicabili anche al traffico tra la zona franca ed il territorio doganale, salva l'osservanza delle norme vigenti per la circolazione degli autoveicoli nel territorio dello Stato.

Art. 6.

Gli spiriti, i liquori, il caffè, lo zucchero ed i prodotti zuccherati e gli altri generi coloniali e le droghe nominati nella sezione 1ª categoria V della vigente tariffa doganale, possono essere tenuti in deposito nella zona franca solo negli esercizi di vendita e nei dipendenti magazzini appartenenti a coloro che risultino iscritti presso l'Ufficio provinciale dell'economia quali negozianti di tali generi.

Salvo speciale permesso della dogana le quantità tenute in deposito non possono eccedere il fabbisogno di un bimestre calcolato sulla media delle vendite dei due bimestri precedenti.

E' prescritta la tenuta di un registro di carico e scarico vidimato dalla dogana, dal quale deve emergere il movimento dei generi suddetti presso i magazzini di deposito.

Queste disposizioni non si applicano ai depositi esistenti nel comune di Fiume.

Art. 7.

Agli effetti dell'art. 66 della legge doganale la linea che delimita la zona di vigilanza esterna alla zona franca del Carnaro si inizia sul confine politico del Regno al varco di Studena (Clana) e si svolge lungo il seguente percorso:

Carreggiabile che dal varco di Studena conduce a Clana (abitati inclusi nella zona); rotabile Clana Isera (abitati inclusi nella zona); carreggiabile che, partendo da Isera e passando fra le quote 770 (M. Plissevizza) e 736 (M. Gaurani) conduce a Lippa di Elsane (abitati esclusi dalla zona): rotabile Lippa-Bivio di Ruppa; provinciale per Castelnuovo fino al passaggio a livello a nord della stazione di Seppiane (abitati lungo la strada esclusi dalla zona).

Da questo punto la linea, ripiegando in direzione sud percorre la carreggiabile, poi mulattiera, che, passando sotto le quote 648, 836 (Monte Sirovizza) e 731, conduce a Seiane (abitati esclusi dalla zona) e la carreggiabile, poi mulattiera, che partendo da Seiane, si inoltra fra le quote 925 e 941 di Monte Popove e raggiunge la vetta di Monte Acuto (quota 1165); percorre quindi: la carreggiabile che da Monte Acuto conduce a Lanischie (abitati esclusi dalla zona); la carreggiabile che da Lanischie conduce a Bergozza, e la carreggiabile che passando per quota 765 raggiunge a Garegna di Bogliano (abitati esclusi dalla zona), la rotabile proveniente dal Monte Maggiore.

Da qui la linea si svolge prima lungo la detta rotabile fino a Vragna (inclusi nella zona di vigilanza gli abitati lungo la strada) e quindi la rotabile che staccandosi dal bivio di Vragna e passando per Cattun, Valdarsa, Felicia, Chersano e Vosila (tutti questi abitati inclusi nella zona) conduce al porto di Fianona.

Roma, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

ALLEGATO A.

Tabella dei prodotti ammessi in esenzione per l'approvvigionamento delle frazioni rimaste fuori della zona franca.

Farine di cereali e pane	Kg.	10
Paste alimentari e riso	»	3
Burro, crema e formaggio	»	5
Olio, strutto di maiale, lardo ed altri grassi commestibili	»	1
Legumi secchi e frutta secca	»	5
Frutta fresca	»	20
Carne fresca	»	5
Pollame minuto	Paia	2
Pollame grosso	»	1
Caffè	Grammi	250
Zucchero	»	500
Surrogati di caffè, cacao, cioccolato	»	250

ALLEGATO B.

COMUNE DI . . . .

Carta di legittimazione N. . . . . .

rilasciata al Sig. . . . . *di* . . . . . *di professione* . . . . *domiciliato nel Comune di* . . . . *frazione* . . . . *N.* . . . *per l'approvvigionamento in Zona Franca dei generi alimentari di prima necessità.*

Le persone inscritte nella presente carta di legittimazione sono tenute a comprovare la propria identità agli agenti dell'Amministrazione finanziaria.

Vale per tutto l'anno 1930.

Il sottoscritto Podestà certifica che la famiglia del Signor . . . . *titolare della presente carta di legittimazione è composta come segue:*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Età	Relazione di parentela o di servizio col capo di famiglia	Numero della carta d'identità o della tessera di frontiera di cui ciascuno è provvisto

. . . . li . . . .

IL PODESTÀ.

CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI FIUME

N. . . . R. DOGANA DI . . . .

Il Sig. . . . . *e le persone di sua famiglia controindicate sono autorizzate a ritirare* mensilmente *dalla Zona Franca in esenzione da diritti di confine i seguenti generi alimentari esclusivamente destinati per i propri bisogni casalinghi.*

Numero d'ordine	Qualità della merce		Quantità che può essere ritirata ogni mese	Quantità massima che potrà essere ritirata ogni volta
1	Farina bianca e pane.	Kg.		10 —
2	Paste alimentari e riso	»		3 —
3	Burro, crema e formaggio.	»		5 —
4	Olio, lardo, strutto e altri grassi commestibili.	»		1 —
5	Caffè crudo.	»		0,250
6	Zucchero.	»		0,500
7	Surrogato caffè, cacao, cioccolato.	»		0,250
8	Carne fresca	»		5 —
9	Pollame minuto.	Paia		2 —
10	Pollame grosso	»		1 —
11	Legumi secchi e frutta secca . . .	Kg.		5 —
12	Frutta fresca.	»		20 —

. . . . li . . . .

IL CAPO DELLA DOGANA:

....

Quantità ritirata nel mese di . . . .

Giorno	Farine di cereali e pane	Paste alimentari e riso	Burro, crema e formaggio	
1				
2				
3				
4				
5				
ecc.				

(1965)

DECRETO PREFETTIZIO 13 aprile 1929.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. R-121.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rasman » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Rasman Anna ved. di Nazario, figlia del fu Domenico Corte e della fu Minca Maria, nata a Capodistria il 12 luglio 1868, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ramani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie nate a Capodistria: Anna, il 14 settembre 1893; Natalia, il 25 dicembre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(629)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 26 marzo 1930, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1930, n. 150, concernente estensione ai territori dei comuni di San Dorligo della Valle, Duino-Aurisina (Divaccio-San Canziano) e Cave Auremiane delle agevolazioni concesse col R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2260, per la zona industriale dei comuni di Trieste, Monfalcone, Muggia ed Aurisina.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di rendita consolidato 3,50 per cento in cartelle al portatore.

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 105.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidato 3,50 per cento (1906) n. 414147 di L. 238 intestata con vincolo dotale ad « Olivari Amalia fu Elia minore emancipata sotto la curatela del marito Leonesi Ferruccio di Raffaele, domiciliata in Genova ».

Essendo stato presentato il certificato di rendita relativo senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento nell'interesse della titolare della rendita (art. 169 regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, 25 gennaio 1930 - Anno VIII

(902) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione **3ª Pubblicazione.** (Elenco N. 30).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » » » »	281797 281798 281795 281794 281796	25 — 25 — 25 — 25 — 25 —	Pepino o Peppino Giovanni, Pepino o Peppino Giuseppe, Pepino o Peppino Margherita, Pepino o Peppino Alice, Pepino o Peppino Matteo fu Giuseppe minori sotto la p. p. della madre Giordanengo Maria fu *Giuseppe*, ved. di Pepino o Peppino Giuseppe, dom. a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo).	Pepino o Peppino Giovanni, Pepino o Peppino Giuseppe, Pepino o Peppino Margherita, Pepino o Peppino Alice, Pepino o Peppino Matteo fu Giuseppe minori sotto la p. p. della madre Giordanengo Maria fu *Giovanni*, ved. di Pepino o Peppino Giuseppe, dom. come contro.
3.50 %	740625	59,50	*Zacharia Daches* Giovanni fu Giorgio, dom. in Porto Maurizio.	*Zachariadakis* Giovanni fu Giorgio, dom. come contro.
Ricevuta provvisoria pel deposito di titoli al portatore	12892	Cap. 200 —	Barni Giuseppe di *Luigi*.	Barni Giuseppe di *Francesco*.
Cons. 5 %	237795	300 —	Gennarelli Nicola fu Simone, dom. a Napoli; con usufr. vital. a Pelusio *Evellina* fu Filomeno, nubile, dom. a Napoli.	Intestata come contro, con usufr. vitalizio a Pelusio *Eva* fu Filomeno, nubile, dom. a Napoli.
»	319535	455 —	Azzi Bice-Teresa fu Giovanni, moglie di Racchelli-Sartori Camillo, dom. a Commessaggio (Mantova); con usufr. vitalizio a Jotta *Linda* fu Ermenegildo, ved. di Azzi Giovanni, dom. a Cremona.	Intestata come contro; con usufr. vitalizio a Jotta *Ermelinda-Cesira-Giuditta-Eurosia* fu Ermenegildo, ved. di Azzi Giovanni, dom. a Cremona.
»	476809	1.000 —	Zolezzi Maria *Luigia* di Giovanni Pietro Leone, *nubile*, dom. a Lavagna (Genova).	Zolezzi Maria *Giulia* di Giovanni Pietro Leone, *minore* sotto la p. p. del padre, dom. come contro.
» »	60897 101594	5.285 — 1.000 —	Di Rothschild *Luisa-Sara* fu *Anselmo*, ved. di Franchetti Raimondo, dom. a Viù (Torino).	Di Rothschild *Sara-Luisa* fu *Anselmo-Salomone*, ved. ecc., come contro.
3.50 % »	679678 666008	9.800 — 1.750 —	Di Rothschild *Luisa* fu Anselmo-Salomone, ved. di Franchetti Raimondo, dom. a Viù (Torino).	Di Rothschild *Sara-Luisa*, ecc., come contro.
»	361392	16.450 —	*Rothschild Luisa* fu *Anselmo*, moglie di Franchetti Raimondo, dom. a Torino.	*Di Rothschild Sara-Luisa* fu *Anselmo-Salomone*, moglie ecc., come contro.
»	489723	609 —	Sciaccaluga Angela fu Stefano, moglie di Molinari *Edoardo-Domenico*, dom. a Venezia, vincolata.	Sciaccaluga Angela fu Stefano, moglie di Molinari *Domenico-Edordo-Giovanni*, dom. a Venezia, vincolata.
» »	605429 614879	52,50 52,50	Conti *Antonietta* fu Francesco, *nubile*, dom. a Casorate (Pavia). Conti *Antonietta* fu Francesco, minore, ecc.	Conti *Antonia* fu Francesco, *minore sotto la p. p. della madre Varieschi Maria fu Antonio*, dom. a Casorate (Pavia).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	818931	21 —	*Gasperini* Luigi fu Giuseppe, dom. a Firenze, vincolata.	*Gasparini* Luigi, ecc., come contro, vincolata.
Cons. 5 %	359786	380 —	Monti *Mario* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a S. Stefano Belbo (Como).	Monti *Ernesto-Mario* di Carlo, minore ecc., come contro.
Buono Tesoro novennale 6ª serie Buono Tesoro novennale 7ª serie	151 1125	Cap. 5.000 — » 2.000 —	Figli nascituri da Risotto *Domenica* fu Luigi, moglie separata di *Danieli* Enrico fu Gaetano, coll'annotazione che in mancanza dei figli nascituri di cui sopra va devoluto a Rissotto Luigi e *Iole* di Ernesto e nascituri da quest'ultimo ed a Ivaldi Giovanna, Ida e Caterina fu Domenico e nascituri da Rissotto Colomba ved. di Ivaldi Domenico.	Figli nascituri da Rissotto *Giovanna-Rosa-Domenica* fu Luigi, moglie separata da *Danielli* Enrico fu Gaetano, coll'annotazione che in mancanza di detta prole va devoluto a favore di Rissotto Luigi ed *Ines vulgo Iole* di Ernesto, e nascituri da quest'ultimo ed a Ivaldi Giovanna, Ida e Caterina fu Domenico e nascituri da Rissotto Colomba *fu Luigi*, ved. di Ivaldi Domenico.
P. N. 5 %	4896	166,50	Ramacciotti *Roberto*, Guido, Marcello fu Roberto, minori sotto la p. p. della madre Broche Giustina ved. Ramacciotti, dom. in Alessandria d'Egitto.	Ramacciotti *Roberta*, Guido, Marcello fu Roberto, minori ecc., come contro.
Cons. 5 % »	1464 124962	285 — 50 —	Gallichi Matilde di *Raffaele-Alfredo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Firenze.	Gallichi Matilde di *Alfredo-Raffaele*, minore ecc., come contro.
»	483168	500 —	Remotti Rinaldo fu Francesco, dom. a Novi Ligure (Alessandria); con usufr. vitalizio a Iottini *Caterina* fu Giuseppe ved. di Remotti Francesco, dom. a Retorbido (Pavia).	Intestata come contro; con usufr. vitalizio a Iottino *Maria-Rosa-Caterina* fu Giuseppe, ved. ecc., come contro.
3.50 %	712607	35 —	Antonino *Battista* fu Carlo, dom. a Castellamonte (Torino); con usufr. a Tocco Margherita fu *Domenico*, ved. di Antonino Carlo.	Antonino *Giovanni-Battista* fu Carlo, dom. come contro, con usufrutto a Tocco Margherita fu *Giovanni-Domenico*, ved. di Antonino Carlo.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 febbraio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1150)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** **(Elenco n 32).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	43178	800 —	Gnaga Ortensia-Zita fu Giovanni, moglie di Pianca Aleardo, dom. a Milano; con usuf. a Bianchi *Marina* fu Camillo, nubile, dom. a Milano.	Intestata come contro; con usuf. a Bianchi *Angela-Maria* fu Camillo, nubile, dom. a Milano.
P. N. 5 %	25760	65 —	Lopez y Royo Giulia-Cesarina, Michela e *Bartolo* fu Michele, minori sotto la tutela legale della madre Ingrosso Giuseppa fu Gaetano, dom. in Monteroni (Lecce).	Lopez y Royo Giulia-Cesarina, Michela e *Bartolomeo-Claudio* fu Michele, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	139786	115 —	*di Valmarana* Maria-Pia fu Angelo, nubile, dom. a Vicenza.	*Valmarana* Maria-Pia fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Nussi Lesbia fu Tomaso, ved. *Valmarana*, dom. a Vicenza.
»	292248	300 —	*di Valmarana* Maria-Pia fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Nussi Lesbia fu Tomaso, ved. *di Valmarana*, dom. a Vicenza.	
»	139789	115 —	*di Valmarana Maria-Teresa* fu Angelo, nubile, dom. a Vicenza.	*Valmarana Teresa-Maria* fu Angelo, minore ecc. come la precedente.
»	292249	150 —	*di Valmarana Maria-Teresa* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Nussi Lesbia fu Tomaso, ved. *di Valmarana*, dom. a Vicenza.	
»	139788	115 —	*di Valmarana* Cecilia fu Angelo, nubile, dom. a Vicenza.	*Valmarana* Cecilia fu Angelo, minore ecc. come la precedente.
»	292247	340 —	*di Valmarana* Cecilia fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Nussi Lesbia fu Tomaso, ved. *di Valmarana*, dom. a Vicenza.	
»	139787	115 —	*di Valmarana* Giuseppina fu Angelo, nubile, dom. a Vicenza.	*Valmarana* Giuseppina fu Angelo, minore ecc., come la precedente.
»	292250	250 —	*di Valmarana* Giuseppina fu Angelo, minore ecc., come la precedente.	
Buono Tesoro novennale 7ª serie	1269	Cap. 5.000 —	Ronchi Lucia fu Luigi minore sotto la p. p. della madre *Azzi Annunziata* ved. Ronchi.	Ronchi Lucia fu Luigi minore sotto la p. p. della madre *Assi Angelica* ved. Ronchi.
Cons. 5 %	93187	170 —	*Pandisce* Leonardo fu Salvatore, dom. a Lacedonia (Avellino).	*Pandiscia* Leonardo fu Salvatore, dom. come contro.
»	401876	165 —	Martini *Giovanni detto Giulio* fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Cortopassi Francesco di Ulisse, dom. a San Pietro a Vico (Lucca).	Martini *Giulio-Giovanni* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
3,50 %	220061	420 —	Marastoni Emilio, Margherita e *Renato* di *Silvio* minori sotto la p. p. del padre, dom. a Verona, e figli nascituri da Da Vico Catterina fu Pietro, moglie di Marastoni *Silvio;* con usuf. vital. a Da Vico Catterina fu Pietro, moglie di Marastoni *Silvio*, dom. a Verona.	Marastoni Emilio, Margherita e *Giovanni-Renato* di *Silvino*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Verona, e figli nascituri da Da Vico Catterina fu Pietro, moglie di Marastoni *Silvino;* con usuf. vital. a Da Vico Catterina fu Pietro, moglie di Marastoni *Silvino*, dom. a Verona.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	418363	50 —	Castellino Marianna fu Bartolomeo, dom. a Cuneo.	Castellino Marianna fu Bartolomeo, *minore sotto la p. p. della madre Rosso Anna, ved. di Castellino Bartolomeo*, dom. a Cuneo.
»	95246	900 —	*Dattrino* Ernesto fu Giovanni, dom. in Caresanablot (Novara), vincolata.	*Eredi indivisi* di *Dattrino Ernesto fu Giovanni* dom. a Novara, vincolata.
3,50 %	569695	91 —	Cova *Erminia* fu Giacomo, moglie di Nespolo Antonio, dom. a Rapallo (Genova).	Cova *Caterina-Giacomina-Erminia* fu Giacomo, moglie ecc., come contro.
» » »	173580 221993 303590	84 — 63 — 126 —	Dall'Orso *Eugenia-Giovanna detta anche Teresa* fu Matteo, moglie di Bozzano Paolo, dom. a Genova, vincolata.	Dall'Orso *Giovanna-Teresa* fu Matteo, moglie ecc. come contro.
»	411502	70 —	*Cavallini* Carlo fu Giuseppe, dom. a Pra (Genova).	*Cavallino* Carlo fu Giuseppe, dom. a Pra (Genova).
Cons. 5 %	143715	115 —	Calzoni *Pietro-Albano* fu Basilio, minore sotto la p. p. della madre Berti Teresa fu Sinforiano, ved. Calzoni, dom. in Marsciano (Perugia).	Calzoni *Albano-Pietro-Sinforiano* fu Basilio minore ecc. come contro.
» » » »	59801 54334 77111 82300	835 — 860 — 2.500 — 7.110 —	Zanoni Carlo fu *Battista* minore sotto la p. p. della madre Valther Elsa fu Carlo, ved. Zanoni *Battista*.	Zanoni Carlo fu *Giovanni-Battista*, minore sotto la p. p. della madre Walther Elsa fu Carlo ved. Zanoni *Giovanni Battista*.
3,50 %	212132	332,50	Inverardi *Rosa* fu Giovanni, moglie di Maraschi Luigi, dom. in Narni (Perugia).	Inverardi *Maria-Antonia-Rosa detta Rosa* fu Giovanni, moglie, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 marzo 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1369)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 28 febbraio 1930 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.190.288.748,53	+ 378
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 3.392.222.038,34		+ 73.809
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1.536.821.161,80		+ 1
		4.929.043.200,14	+ 73.810
Riserva totale . . . . L.		10.119.331.948,67	+ 74.188
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.813.136.661,32	—
Cassa . . . . »		220.289.411,40	— 1.152
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.070.541.434,50	— 175.639
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.700.262,10	— 362
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.343.637.927,18		— 23.001
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 1.471.738,55		+ 80
		1.345.109.665,73	— 22.921
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.052.765.224,36	+ 1.349
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 119.013.096,57		— 1.001
altri	» 95.841.582,74		+ 6.630
		214.854.679,31	+ 5.629
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		458.349.615,68	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000	—
Immobili per gli uffici . . . . »		149.317.082,37	—
Istituto di liquidazioni . . . . »		776.593.800,11	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 63.142.187,20		—
Impiego fondo pensioni	» 196.387.475,06		—
Debitori diversi	» 1.315.479.451,26		+ 89.451
		1.637.494.113,52	+ 89.451
Spese . . . . L.		20.992.912,64	+ 239
L.		21.083.476.811,71	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		25.838.825.096 —	+ 32.004
L.		46.922.301.907,71	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		234.572.770,98	— 111
TOTALE GENERALE . . . . L.		47.156.874.678,69	—

Saggio normale dello sconto 6 ½ % (dal 3 marzo 1930).

Il Governatore: STRINGHER.

(14378)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

marzo 1930 (VIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 28 febbraio 1930 (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti . . . . L.		15.924.881.500 —	—	169.893
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		389.031.203,10	—	73.916
Depositi in conto corrente fruttifero . . . . »		1.200.223.615,80	+	654
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —		—
Totale partite da coprire . . . . L.		17.814.136.318,90	—	248.155
Capitale . . . . L.		500.000.000 —		—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —		—
Conti correnti passivi . . . . »		16.137.928,70	—	10.472
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		1.112.265.006,78	+	216.361
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni) . . . . »		340.000.000 —		—
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti . . . . L.	64.980.948,37			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . . »	883.865.258,39		—	4.222
		994.846.206,76	—	4.222
Rendite . . . . L.		99.796.618,27	+	12.247
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		73.794.732,30		—
L.		21.083.476.811,71		—
Depositanti . . . . »		25.838.825.096 —	+	32.004
L.		46.922.301.907,71		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		234.572.770,98	—	111
TOTALE GENERALE . . . . L.		47.156.874.678,89		—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 56.81 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 146.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 19 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione: Lanzoni Riccardo fu Michele per conto del S. Monte di pietà - Pieve Cento — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 210, consolidato 4,50 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 82 — Data: 3 ottobre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Avv. Giacomo Montalto di Giacomo, dom. in Trapani, per conto del comune di Trapani — Titoli del debito pubblico al portatore: 3 — Ammontare della rendita: L. 175, consolidato al 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208 — Data: 10 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Savona — Intestazione: Cornelli Silvio — Titoli del debito pubblico al portatore: 16 — Ammontare della rendita L. 105, consolidato 5 per cento Littorio con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 marzo 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1911)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ordinamento delle maestranze portuali di Marina di Carrara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Livorno, n. 53, in data 11 marzo 1930-VIII, i lavoratori del porto di Marina di Carrara sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia dei lavoratori portuali per la caricazione del marmo ».

(1964)

Ordinamento delle maestranze portuali di Messina.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Catania, n. 3, in data 12 marzo 1930-VIII i lavoratori del porto di Messina sono stati raggruppati in una sola Compagnia denominata « Compagnia Italia ».

(1962)

Ordinamento delle maestranze portuali di Milazzo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Catania, n. 4, in data 14 marzo 1930-VIII, i lavoratori del porto di Milazzo sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Giuseppe Garibaldi ».

(1963)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Modifiche ai concorsi banditi con decreto Ministeriale 16 dicembre 1929 per cattedre d'insegnamento nelle Università, nelle Scuole d'ingegneria e negli Istituti superiori di magistero.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300, del 26 dicembre 1929 e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero parte II, n. 1 del 2 gennaio 1930, col quale venivano banditi, fra gli altri, i seguenti concorsi:

a) Architettura navale, nella Regia scuola d'ingegneria navale di Genova;

b) Letteratura francese, nel Regio istituto superiore di magistero di Firenze;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1930, e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, n. 6 del 6 febbraio 1930, col quale venivano rettificate le denominazioni di alcune cattedre per cui erano stati banditi i concorsi col sopracitato decreto Ministeriale 16 dicembre 1929: fra le altre la denominazione di « Architettura navale » nella Regia scuola d'ingegneria navale di Genova in quella di « Architettura navale (geometria e statica della nave) »;

Visto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria navale di Genova;

Visti l'art. 3 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, concernente l'ordinamento degli istituti superiori di magistero, e l'art. 8 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto Ministeriale 16 dicembre 1929 la denominazione della cattedra di « Letteratura francese », nel Regio istituto superiore di magistero di Firenze, è rettificata in quella di « Lingua e letteratura francese ».

Art. 2.

Nel decreto Ministeriale 20 gennaio 1930 la rettifica della denominazione relativa alla cattedra di architettura navale nella Regia scuola d'ingegneria navale di Genova è da ritenersi come non fatta.

Roma, addì 26 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(1932)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.